

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 13 luglio 2016, n. 135

**Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014 . “Variazione urbanistica per interventi edilizi:ditta Rampino Nicola-Costruzione di un capannone da adibire ad attività artigianale”. D.P.R. 160/2010 Autorità procedente: Comune di Deliceto.**

### Il Dirigente del Servizio VAS

**Vista** la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

**Visto** l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Visto** l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**Visto** il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

**Visti** gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area “Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione” n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area “Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.” della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio “VAS”;

**Visto** il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**Vista** la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

**Vista** la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;

**Visto** il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

**Vista** la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

**Visto** il D.P.G.R. 31luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

**Vista** la DGR n. 2028 del 10.11.2015 con la quale veniva conferito all'ing. Giuseppe Tedeschi la dirigenza *ad interim* della Sezione Ecologia;

**Vista** la D.G.R. n. 439 del 06/04/2016 con cui sono prorogati gli incarichi dirigenziali scaduti e di prossima scadenza;

**Vista** la D.G.R. n. 935 del 01/07/2016 con cui sono stati ulteriormente prorogati gli incarichi dirigenziali scaduti;

#### Premesso che:

il Comune di Deliceto, in data 26.08.2015, accedeva, tramite le credenziali per l'autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa (s.pizzi@pec.comunedideliceto.gov.it), alla procedura telematica di registrazione delle

condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del r.r. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale (all'indirizzo <http://sit.puglia.it/portal/ambiente>, sezione Ecologia-VAS-procedimenti VAS), la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico comunale denominato **“Variazione urbanistica per interventi edilizi:ditta Rampino Nicola- Costruzione di un capannone da adibire ad attività artigianale”**:

- copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale (Istanza di Permesso di costruire previo conferenza di servizio del sig. Rampino Nicola)
- attestazione dell'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalla procedura di VAS ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e) punto VII del regolamento regionale n.18/2013 (parere urbanistico ufficio tecnico comunale, prot. n. 9128 del 15.10.2014);
- Avviso pubblico di deposito della documentazione relativa alle conferenze di servizio inerenti la variante in oggetto;
- elaborati del piano urbanistico comunale:
  - A relazione tecnica illustrativa;
  - B Relazione geologica;
  - C Verifica indici e parametri;
  - D Monetizzazione standard;
  - E Contributo Costruzione;
  - F Tabella riepilogativa Scavi e reinterri;
  - Tav. 1;
  - Tav. 2;
  - Tav. 3;
  - Tav. 4;
  - Tav. 5;
  - Tav. 6;
- Nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Deliceto provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013, in particolare la lettera a) punto VII dell'art. 7, comma 2;
- In data 26.08.2015 la Regione Puglia – Servizio Ecologia:
  - provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del r.r. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://sit.puglia.it/portal/ambiente>, sezione Ecologia-VAS-procedimenti VAS);
  - inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n 11652 del 26.08.2015 con cui si comunicava al Comune di Deliceto la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione.
- Con nota prot. n. 11875 del 04/09/2015 la Regione Puglia-Servizio Ecologia comunicava, tra gli altri, al Comune di Deliceto l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014. La predetta nota prot. 11875/2015 veniva trasmessa anche ai Servizi regionali *“Urbanistica”* e *“Assetto del Territorio”* in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014;
- con nota prot. n. 12981 del 29.09.2015 l'Ufficio VAS chiedeva chiarimenti al Comune di Deliceto in merito al caso di esclusione selezionato e all'atto di formalizzazione allegato all'istanza.
- Con nota prot. n. 1140 del 01.02.2016, l'Ufficio VAS invitava il Comune di Deliceto a riscontrare la precedente richiesta di chiarimenti entro quindici giorni, ai fini della conclusione del procedimento;
- con nota del 17.03.2016, acquisita dalla Sezione Ecologia al prot. n. 3989 del 30.03.2016, il Comune di Deliceto trasmetteva l'attestazione della sussistenza delle condizioni di esclusione da VAS di cui all'art. 7.2 lettera e) del R.R. 18/2013 e, quale atto di formalizzazione, copia della deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27.08.2015 avente ad oggetto: *“Approvazione variante ai sensi dell'art 8 del dpr 160/10: variazione*

*urbanistica per interventi edilizi: ditta Rampino Nicola costruzione di un capannone da adibire ad attività artigianale, ditta Cereal concimi guadagno di Guadagno Pompeo ampliamento di un centro agricolo commerciale in località Ciarluzzi”;*

- con nota prot. n.4172 del 05.04.2016, trasmessa mezzo PEC al Comune di Deliceto, questo Ufficio rappresentava che *“Dall’esame della documentazione prodotta dal Comune di Deliceto, è emerso che la Variante al Piano di che trattasi è stata approvata, in via definitiva, con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27.08.2015”*. Pertanto, richiamando l’art. 7 comma 2 della L.R. 44/2012, l’art. 7 commi, 4 e 5 del RR 18/2013 e l’art. 11 comma 5 del D.Lgs 152/2006, comunicava che *“in qualità di Autorità competente per la VAS in sede regionale ai sensi della L.R. 44/2012 ss.mm.ii. e dell’art.7, comma 3, del R.R.n. 18/2013, conclude il procedimento di verifica di sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 7, comma 4, del regolamento regionale 18/2013 per manifesta improcedibilità, rimettendo alla competente amministrazione comunale ogni conseguente valutazione e/o determinazione in merito agli atti amministrativi dalla stessa emanati”*.
- Con nota prot. n. 3680 del 10.05.2016, acquisita dalla Sezione Ecologia al prot. n. 8176 del 29.06.2016, il comune di Deliceto riscontrava la precedente comunicazione regionale. In particolare, richiamando i contenuti della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27.08.2015: *“DELIBERA*
  - *di dichiarare che i progetti A e B sono compatibili con l’indirizzo politico dell’ente e quindi di approvarli in relazione a tale finalità.*
  - *di subordinare il proseguimento dell’iter procedimentale alla conclusione della procedura di VAS ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Regionale n. 18/2013.”*

il responsabile del Servizio urbanistica e ambiente comunale, dichiarava: *“..Si Attesta e si riscontra che la Delibera di consiglio comunale n. 25 del 27.08.2015 di Approvazione Definitiva non ha efficacia giuridica fino alla conclusione della procedura di registrazione ai fini dell’esclusione dalla procedura di VAS ai sensi dell’art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013”* chiedendo pertanto *“di valutare la procedibilità per la pratica in oggetto”*.

**ATTESO CHE, nell’ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:**

- l’Autorità procedente è il Comune di Deliceto;
- l’Autorità competente in sede regionale è la Sezione Ecologia – Servizio “VAS” della Regione Puglia;

**PRESO ATTO :**

- di quanto attestato dall’autorità procedente con nota prot. n. 3680 del 10.05.2016 a firma del responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente, ing. Salvatore Pizzi, che qui si intende integralmente richiamata, e di cui si riporta:

*L’intervento in oggetto è escluso dalla procedura di assoggettabilità a VAS in quanto conforme alle prescrizioni di cui all’ art.7.2 lettera e) punti I. II. III. IV, V e VI. Del Regolamento Regionale n. 18 del 9 ottobre 2013, regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012 n.44 {disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica}in relazione ai piani e programmi urbanistici comunali, pubblicato su BURP 134/2013, per le quali si ritengono ASSOLTI tutti gli adempimenti in materia di VAS. Nel dettaglio risultano verificate le seguenti condizioni:*

- I. non deriva da modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.VI;*
- II. non necessita di essere sottoposto alla valutazione d’incidenza - livello II “valutazione appropriata” -;*
- III. non costituisce quadro di riferimento per lo realizzazione di opere soggette alle procedure di autorizzazione integrata ambientale, prevenzione del rischio di incidente rilevante, o localizzazione delle industrie insalubri di prima classe;*
- IV. non riguarda zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B oppure aree per approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale, aree in cui risulti necessario adottare misure di risana-*

mento della qualità dell'aria ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e s.m.i., o zone territoriali omogenee "A" dei piani urbanistici comunali generali vigenti. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 134 del 15-10-2013 32047;

V. non prevede l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente:

VI. non comporta ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 5.000 m<sup>3</sup>, oppure superiore a 2.500 m<sup>3</sup> (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale).

**PRESO ATTO**, altresì, di quanto rappresentato nella sopra citata nota del Comune di Deliceto prot. n. 3680 del 10.05.2016 27 con riferimento alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25/2015;

**VERIFICATA** la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al citato articolo 7, comma 2, lettera e), del Regolamento regionale in parola sulla base delle risultanze istruttorie di seguito riportate:

Sono state verificate le seguenti condizioni di cui al citato regolamento, art. 7.2.e):

- e) *piani urbanistici comunali di nuova costruzione riguardanti le destinazioni d'uso del territorio per le attività produttive, industriali, artigianali, commerciali, terziarie, o turistico-ricettive, che interessano superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale) purché:*
- 1. non derivino dalle modifiche di perimetrazioni di comparti di intervento previste al punto 7.2 a.VI;*
  - 2. non debbano essere sottoposti a Valutazione di incidenza-livello II "valutazione appropriata";*
  - 3. non costituiscano quadro di riferimento per la realizzazione di opere soggette alle procedure di autorizzazione integrata ambientale, prevenzione del rischio di incidente rilevante, o localizzazione delle industrie insalubri di prima classe;*
  - 4. non riguardino zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A e B oppure aree per l'approvvigionamento idrico d'emergenza limitrofo al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale, aree in cui risulti necessario adottare misure di risanamento della qualità dell'aria ai sensi del decreto legislativo 13.08.2010, n. 155 (Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e s.m.i. o zone territoriali omogenee "A" dei piani urbanistici generali vigenti;*
  - 5. non prevedano l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;*
  - 6. non comportino ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 5.000 m<sup>3</sup> oppure superiore a 2.500 m<sup>3</sup> (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale)-m la predetta volumetria è incrementata del 100% nel caso in cui l'intervento sia localizzato in un'area produttiva paesisticamente e ecologicamente attrezzata, oppure riguardi la trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 122/2009 (sistema comunitario di gestione e audit), o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001.*

In particolare, dagli elaborati tecnici allegati dall'Autorità procedente e dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica e atti in uso presso questo Ufficio, si evince anche che:

- l'area in oggetto non deriva non derivino dalle modifiche di perimetrazioni di comparti di intervento previste al punto 7.2 a.VI, come evidenziato dalla Tav. 1;
- l'area interessata dal piano non ricade all'interno né in prossimità di alcuna area (SIC o ZPS) afferente alla rete Natura2000.
- l'intervento previsto dal piano (realizzazione di un opificio per attività artigianale di lavorazione acciaio per

armatura del calcestruzzo di opere in c.a.) non rientra nell'ambito di applicazione della normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale, prevenzione del rischio di incidente rilevante, o localizzazione delle industrie insalubri di prima classe.

- l'area interessata dal piano non ricade in nessuna delle zone ad elevata sensibilità ambientale elencate al punto IV, lettera e), comma 2 dell'art. 7 del r.r. 18/2013. Inoltre il lotto, secondo quanto descritto nella Relazione tecnica e nell'elaborato cartografico "TAV 1" ricade in zona "E1" del PRG vigente e pertanto non ricade in zone territoriali omogenee "A".
- nell'area interessata sono assenti alberature. Anche nella Relazione Tecnica si afferma che "l'intervento previsto non andrà a modificare in alcun modo l'attuale assetto del sistema botanicovegetazionale presente in quanto il capannone verrà realizzato in un terreno spoglio ...";
- Dalla Relazione tecnica e dagli elaborati grafici si evince che l'opera comporta una edificazione di 1.710 mc che risultano inferiori al limite di 5.000 mc

**RITENUTO**, sulla base delle verifiche di cui sopra, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale "*Variante urbanistica per interventi edilizi: ditta Rampino Nicola\_ Costruzione di un capannone da adibire ad attività artigianale*", demandando all'amministrazione comunale di Deliceto, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di approvazione della variante in oggetto;

**CONSIDERATO**, in particolare quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Deliceto con Deliberazione n. 25 del 27.08.2015 "*DELIBERA (omissis) di subordinare il proseguimento dell'iter procedimentale alla conclusione della procedura di VAS ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 18/2013.*", e dichiarato dal Comune con la citata nota prot. n. 3680/2016, lo stesso Consiglio Comunale, quale organo competente ai sensi di Legge, dovrà dare atto del presente provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS ai fini della definitiva approvazione della Variante al Piano in oggetto;

**RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:**

- **si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;**
- è in ogni caso subordinato alla legittimità degli atti e procedure amministrative poste in essere dall'amministrazione procedente;
- **non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;**

#### **Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003**

##### **Garanzia della riservatezza**

*La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.*

*Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.*

**Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33**



**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”**

*Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.*

**DETERMINA**

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui **all’art.7, comma 2, lettera e)** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato *“Variante urbanistica per interventi edilizi: ditta Rampino Nicola-Costruzione di un capannone da adibire ad attività artigianale”* nel comune di Deliceto;
- **di demandare** al Comune di Deliceto in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di approvazione definitiva della variante in oggetto da parte del Consiglio Comunale;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura dell’Ufficio “VAS” all’ Autorità procedente – Comune di Deliceto;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
  - all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
  - all’Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni *“Urbanistica”* e *“Assetto del Territorio”*;
  - alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- **di pubblicare**, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n.9 facciate:
  - sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
  - sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all’indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente>, sezione ecologia-VAS), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia  
ing. G. Tedeschi